

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° agosto 2014.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). «Variante di Cannitello»: modifica soggetto aggiudicatore (CUP J11H03000170000). (Delibera n. 28/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un programma (da ora in avanti anche «Programma delle infrastrutture strategiche») formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, come integrato e modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e visto, in particolare, l'art. 6-quinquies, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009 un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, inclusivo delle reti di telecomunicazione ed energetiche ed alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013 («Fondo infrastrutture»);


Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), che all'art. 33, comma 3, prevedeva che al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) fosse assegnata una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015, per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente, tra l'altro, alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include il «Ponte sullo Stretto di Messina» e, nel Corridoio plurimodale tirrenico - nord Europa, tra i sistemi ferroviari, l'asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria-Palermo-Catania;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrigé in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;



Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 1° agosto 2003, n. 66, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Ponte sullo Stretto di Messina», nel cui ambito — come specificato dal Ministero istruttore — era incluso il progetto preliminare della «variante di Cannitello», in quanto interferenza primaria, la cui soluzione era considerata propedeutica alla costruzione della torre lato Calabria del Ponte;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290/2006), con la quale questo Comitato:

ha approvato il progetto definitivo della «variante di Cannitello»;

ha individuato il soggetto aggiudicatore in «RFI S.p.a.»;

ha assegnato a «RFI S.p.a.», per la realizzazione dell'opera, un contributo di 1.699 milioni di euro per quindici anni a valere sui fondi recati dall'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 2007, contributo suscettibile di sviluppare, al tasso allora corrente, un volume di investimenti di 19 milioni di euro pari al limite di spesa dell'intervento;

nell'allegato 1, al punto 1.2 delle prescrizioni da assolvere nel progetto esecutivo, ha previsto il:

ricoprimento della galleria artificiale in maniera da ottenerne un completo mascheramento, estendendo a un ambito più vasto di alcuni chilometri, ove possibile, la ri-conformazione e ricontestualizzazione morfologica e,

la presentazione di tale progetto alle Soprintendenze territorialmente competenti e alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici prima della sua esecuzione;

Vista la delibera 31 luglio 2009, n. 77 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242/2009), con la quale questo Comitato ha modificato il soggetto aggiudicatore della «variante di Cannitello», individuandolo in «Stretto di Messina S.p.a.», già soggetto aggiudicatore del progetto del Ponte sullo Stretto;

Vista la delibera 17 dicembre 2009, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 295/2010), con la quale questo Comitato ha indicato in 26 milioni di euro la spesa aggiornata per l'opera in questione, imputando sulle risorse del «Fondo infrastrutture» il finanziamento del maggior costo dell'intervento, pari a 7 milioni di euro;

Vista la delibera 20 gennaio 2012, n. 6 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88/2012), con la quale questo Comitato ha definanziato l'intervento in esame dei suddetti 7 milioni di euro e lo

ha contestualmente rifinanziato, con pari importo, a valere sulle risorse di cui all'art. 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (*Gazzetta Ufficiale* n. 103/2013 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine al Programma delle infrastrutture strategiche di cui al 10° allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2012, che include, nella tabella 0 «Programma infrastrutture strategiche», l'infrastruttura «Asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria-Palermo», che comprende l'intervento «Infrastruttura ferroviaria variante di Cannitello»;

Viste le note 7 maggio 2014, n. 17818, e 9 maggio 2014, n. 18127, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, rispettivamente, trasmesso la relazione istruttoria, proponendo la modifica del soggetto aggiudicatore dell'intervento denominato «variante alla linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria in località Cannitello», e inviato ulteriore documentazione;

Viste la nota 23 maggio 2014, n. 20141, con la quale il predetto Ministero ha integrato la succitata relazione istruttoria proponendo l'assegnazione al nuovo soggetto aggiudicatore delle disponibilità previste dalla succitata delibera n. 6/2012, pari a 7 milioni di euro, e le note 26 giugno 2014, n. 24837, e 9 luglio 2014, n. 26876, con le quali il citato Ministero ha fornito i chiarimenti richiesti dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica con nota 27 maggio 2014, n. 2339;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:


che i lavori per la realizzazione della «variante di Cannitello» sono stati eseguiti dalla società «Stretto di Messina S.p.a.», e ultimati ad ottobre 2012, e che l'opera è in esercizio;

che restano ancora da completare le procedure di collaudo e da eseguire gli interventi di mitigazione dell'impatto ambientale della variante previsti nell'allegato 1 della delibera n. 83/2006 e, in particolare, il mascheramento della galleria artificiale e la riqualificazione del lungomare di Cannitello;

che la società «Stretto di Messina S.p.a.», è stata posta in liquidazione ai sensi dell'art. 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

che l'Avvocatura generale dello Stato, con parere in data 19 dicembre 2013, ha ritenuto che non fossero caduti *ex lege* i rapporti convenzionali attinenti la variante di Cannitello e che «Stretto di Messina S.p.a.», sia pur in liquidazione, potesse dare seguito alle opere di mitigazione ambientale, previa implementazione delle linee guida, da adottare da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze per la liquidazione della stessa società, in termini funzionali alla variante di Cannitello, sì da consentire alla società in liquidazione l'espletamento delle funzioni di soggetto aggiudicatore assegnate con la delibera n. 77/2009;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tuttavia, ha ritenuto non dar seguito all'implementazione delle linee guida, propedeutica al completamento da parte



di «Stretto di Messina S.p.a.» delle opere inerenti la variante di Cannitello, così come suggerito dall'Avvocatura generale dello Stato, ma, in considerazione della prevista scadenza del Commissario liquidatore, che non avrebbe consentito di ultimare i lavori in tempo utile, ha ritenuto di optare per la modifica del soggetto aggiudicatore dell'intervento e, in particolare, per rimettere nuovamente in capo a «RFI S.p.a.» il mascheramento della galleria artificiale e la riqualificazione del lungomare di Cannitello;

sotto l'aspetto finanziario:

che i fondi di cui al contributo pluriennale assegnato con delibera n. 83/2006, pari a 24,485 milioni di euro (contributi pari a 1,699 milioni di euro per quindici anni), sono stati erogati al soggetto aggiudicatore «Stretto di Messina S.p.a.», fino alla concorrenza di 6,796 milioni di euro (annualità 2008-2011) con modalità di erogazione diretta;

che «Stretto di Messina S.p.a.», peraltro, a causa della messa in liquidazione della società, non è riuscita a contrarre mutuo;

che risultano disponibili, per la liquidazione degli ulteriori costi di euro 11.953.721,69 documentati da «Stretto di Messina S.p.a.» e relativi ai lavori già eseguiti della «variante di Cannitello», undici annualità del contributo pluriennale assegnato con delibera n. 83/2006, tra perenti (annualità 2007), immediatamente disponibili (annualità 2012, 2013 e 2014) e da maturare (annualità dal 2015 al 2021), per complessivi 18,689 milioni di euro;

che sui contributi pluriennali di cui alla delibera n. 83/2006 risulta quindi la disponibilità di un residuo attivo, di importo pari a 6.735.278,31 euro;

che risultano altresì disponibili i succitati 7 milioni di euro assegnati con delibera n. 6/2012 a valere sulle risorse di cui all'art. 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

che il costo complessivo dell'intervento di mitigazione dell'impatto ambientale della variante e, in particolare, il mascheramento della galleria artificiale e la riqualificazione del lungomare di Cannitello, è quantificato in 7 milioni di euro;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone:

la modifica del soggetto aggiudicatore dell'intervento denominato «variante alla linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria in località Cannitello», da «Stretto di Messina S.p.a.» a «RFI S.p.a.», cui è affidata la realizzazione del mascheramento della galleria artificiale e della riqualificazione del lungomare di Cannitello, nonché l'assegnazione a «RFI S.p.a.», per la realizzazione dei suddetti interventi, delle disponibilità previste dalla tabella 4 della delibera n. 6/2012, pari a 7 milioni di euro;

alcune prescrizioni volte a regolare i rapporti tra «Stretto di Messina S.p.a.» e «RFI S.p.a.» in relazione al trasferimento delle funzioni relative ai due suddetti interventi;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 1° agosto 2014, n. 3327, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Il Soggetto aggiudicatore dell'intervento «variante alla linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria in località Cannitello», indicato in «Stretto di Messina S.p.a.» con la delibera n. 77/2009, viene ora individuato in «RFI S.p.a.», cui sono affidati gli interventi per la realizzazione del mascheramento della galleria artificiale e la riqualificazione del lungomare di Cannitello.

2. Per la realizzazione del mascheramento della galleria artificiale e la riqualificazione del lungomare di Cannitello è destinato ad «RFI S.p.a.» l'importo di 7 milioni di euro di cui alla delibera n. 6/2012, tabella 4, a valere sulle risorse di cui all'art. 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

3. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, la società «Stretto di Messina S.p.a.», o in sua vece il Commissario liquidatore previsto dal decreto-legge n. 179/2012, consegnerà gli elaborati del progetto preliminare riguardante gli interventi di «mascheramento della galleria artificiale», già condiviso con la competente Soprintendenza dei beni culturali, e il relativo quadro economico, a «RFI S.p.a.», che, entro ulteriori quindici giorni, ne redigerà un aggiornamento e lo comunicherà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Per le opere compensative di riqualificazione del lungomare di Cannitello, la società «Stretto di Messina S.p.a.», o in sua vece il Commissario liquidatore previsto dal decreto-legge n. 179/2012, consegnerà a «RFI S.p.a.» il relativo progetto definitivo, comprensivo degli elaborati economici, e la stessa «RFI S.p.a.» provvederà a ridefinire l'intervento, in modo da contenere il costo nell'ambito della disponibilità residua a seguito dell'aggiornamento del progetto e del quadro economico di cui al punto 3, e lo comunicherà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a comunicare a questo Comitato l'ammontare finale delle risorse effettivamente utilizzate per l'intervento «variante alla linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria in località Cannitello», comprensivo del mascheramento della galleria artificiale e della riqualificazione del lungomare di Cannitello, rispetto a quelle assegnate, ed eventualmente a proporre l'utilizzo delle disponibilità residue a favore di un altro intervento compreso nel programma delle infrastrutture strategiche.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti i progetti di cui al precedente punto 1.

7. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle



opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

8. Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, deve essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 1° agosto 2014

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne - Prev. n. 370

15A01742

DELIBERA 10 novembre 2014.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) Collegamento ferroviario AV/AC Verona – Padova tratte di prima fase tra Verona e Montebello Vicentino e tra Grisignano di Zocco e Padova. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio (CUP F81H91000000018). (Delibera n. 45/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un programma (da ora in avanti anche «Programma delle infrastrutture strategiche») formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 165, comma 7-bis, che prevede che per le infrastrutture strategiche il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera di questo Comitato che approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata a questo Comitato da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata di questo Comitato secondo quanto previsto dall'art. 165, comma 5, terzo e quarto periodo, del citato decreto legislativo n. 163/2006. La disposizione del comma 7-bis deroga alle disposizioni dell'art. 9, commi 2, 3 e 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come integrato e modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 12, comma 1, tra l'altro sostituisce il comma 8-sexiesdecies dell'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, prevedendo che, per effetto delle revocate di cui al comma 8-quinquiesdecies del medesimo art. 13, i rapporti convenzionali stipulati da Treno Alta Velocità S.p.A. (da ora in avanti «TAV S.p.A.») con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992 continuano, senza soluzione di continuità, con Rete ferroviaria italiana S.p.A. (da ora in avanti «RFI S.p.A.»);

Visto l'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che ha previsto la possibilità che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano indivi-

